



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio*

VISTA l'istanza presentata da Mauro Vegni, Direttore Ciclismo e Procuratore della Società denominata RCS Sport S.p.A., con sede in via Rizzoli, 8 – Milano, in data 11 marzo 2024, facente parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stato richiesto il nulla osta allo svolgimento del tratto agonistico della gara ciclistica denominata “**107° GIRO D’ITALIA 2024**”, **TAPPA N. 4 “ACQUI TERME-ANDORA** in programma il giorno 7 maggio 2024, con partenza da Acqui Terme (AT), alle ore 12.30 circa, che raggiungerà la provincia di Savona alle ore 13.20 circa, con arrivo a Andora, alle ore 17.00 circa;

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso, si rende indispensabile anche l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione nel quale è indicato, tra l’altro, che alla stessa parteciperanno 22 squadre di otto corridori ciascuna, per un totale di 176 atleti, nonché il convoglio di gara composto da circa 100 auto, 50 moto, 5 ambulanze, riconoscibili da speciali contrassegni adesivi apposti sul parabrezza con varie diciture, ad es. “Direzione corsa” ed il logo dell’evento;

CONSIDERATO che il percorso di gara interessa:

- tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Savona e precisamente le Strade Provinciali nn. 5, 15, 29, 28bis, 39, 51, 490; le Strade Statali nn. 29, 30 e 1, di proprietà dell’A.N.A.S., ed alcune strade comunali ricadenti nei Comuni di Cairo Montenotte, Altare, Savona, Vado Ligure, Albenga;
- alcuni tratti della SS. 1 Aurelia, di proprietà della Provincia di Savona: · dal km 604+800 al km 605+300 (all’interno dell’abitato di Pietra Ligure) e dal km 613+000 al km 613+500 (nel tratto tra Ceriale e Albenga);

VISTE altresì:

- la rettifica al percorso di gara nella tratta interessante la SS1 “Aurelia” nel Comune di Vado Ligure, pervenuta dalla RCS Sport in data 22/03/2024, prot. n. 14687, a causa di una prossima cantierizzazione sul ponte del Torrente Segno, tra le km 579+880 e 580+020;
- la rettifica al percorso di gara nel Comune di Savona, pervenuta dalla RCS Sport in data 09/04/2024, prot. n. 17448, che recepisce le richieste avanzate da quell’Amministrazione comunale;

VISTA la nota acclarata al protocollo d’ingresso di questo Ufficio in data 9 aprile 2024, n. 17305, con cui RCS Sport precisa che l’evento cicloturistico Giro-E, prevista per il 7 maggio 2024, con partenza dal Comune di Savona alle ore 11.55, “per il tratto di ricongiungimento al percorso del Giro d’Italia non si richiede autorizzazione allo svolgimento né sospensione della circolazione stradale in quanto l’intera



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio*

manifestazione viaggerà a traffico aperto, sempre scortati dalla Polizia Stradale Compartimento Lombardia e dalle moto di Scorta tecnica nonché coperti da un'adeguata assistenza sanitaria di pronto soccorso”;

VISTA la nota prefettizia prot. n. 18116 in data 11 aprile 2024, con la quale viene precisato che questo Ufficio non adotterà alcun provvedimento di sospensione della circolazione in relazione alla menzionata manifestazione ciclistica non competitiva denominata Giro-E;

VISTA la nota acclarata al protocollo d'ingresso di questo Ufficio in data 29 aprile 2024, n. 21338, con cui RCS Sport precisa che per l'evento cicloturistico Pedalata Mediolanum prevista per il 7 maggio 2024, con partenza dal Comune di Finale Ligure alle ore 12,15 ed arrivo nel Comune di Andora alle ore 14,00 circa non si richiede autorizzazione allo svolgimento né sospensione della circolazione stradale in quanto l'intera manifestazione viaggerà a traffico aperto, sempre scortati dalla Polizia Stradale Compartimento Emilia Romagna e dalle moto di scorta tecnica nonché coperti da un'adeguata assistenza sanitaria di pronto soccorso;

VISTA la nota prefettizia prot. n.22140 in data 02/05/2024, con la quale viene precisato che questo Ufficio non adotterà alcun provvedimento di sospensione della circolazione in relazione alla menzionata manifestazione ciclistica non competitiva denominata Pedalata Mediolanum;

PRESO ATTO che RCS Sport S.p.A. si impegna durante tutto il percorso di tappa del Giro d'Italia ad assicurare il regolare svolgimento della competizione mediante gli addetti dell'organizzazione specificatamente individuati, nonché a garantire l'assistenza sanitaria di pronto soccorso, con la presenza di due auto mediche, quattro autoambulanze con personale medico e paramedico, attrezzate di apparecchiature per la rianimazione, oltre ad una autoambulanza dedicata ad assistere la Carovana;

VISTA l'unita autorizzazione della Regione Piemonte prot. n. 109/A2106B/2024 in data 30 aprile 2024;

RICHIAMATI:

- il nulla osta tecnico prot. n. 18445/2024 reso il 16 aprile u.s. dalla Provincia di Savona ed i relativi allegati, compresi i nulla osta comunali, che si uniscono al presente provvedimento;
- la nota acclarata al protocollo d'ingresso n. 21061 in data 26 aprile 2024, con la quale la Provincia di Savona esprime parere favorevole alla sospensione temporanea del transito veicolare sulle intersezioni delle strade provinciali fuori dai centri abitati, per lo svolgimento della gara ciclistica, per il tempo necessario richiesto dall'organizzatore dell'evento;

TENUTO CONTO degli esiti del Comitato operativo per la viabilità tenutosi in data 11 aprile 2024, nonché della riunione del Comitato operativo per la viabilità /



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio*

centro coordinamento soccorsi, tenutosi il 18 aprile 2024 e del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in data 23 aprile 2024;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota n. 19581 del 3 maggio 2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 9452 del 23 aprile 2024 nel quale vengono fornite indicazioni e prescrizioni in merito alla sospensione della circolazione;

VISTA l'integrazione al predetto parere pervenuto dal medesimo Comando Sezione Polizia Stradale, prot. n.9838 in data 29/04/2024;

VISTE le unite note del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia acclarata al protocollo d'ingresso di questo Ufficio al n. 21160 del 29 aprile 2024 e del Compartimento Polizia Stradale della Liguria prot. n. 9840 del 29/04/2024, nelle quali vengono fornite le indicazioni operative per il servizio di scorta;

RICHIAMATE le allegate note di Anas S.p.A., Struttura territoriale per la Liguria:

- prot. n. U.0310532 in data 12 aprile 2024, che si unisce al presente provvedimento, con la quale si comunica il nulla osta tecnico per i tratti di competenza delle strade statali n. 1 "Via Aurelia", N.29 "del Colle di Cadibona", n. 30"di Val Bormida", interessate dalla gara ciclistica in parola, segnalando, al contempo, le criticità ivi indicate;

- prot. n. U.0349094 del 24 aprile 2024, con la quale comunica il nulla osta alla chiusura al traffico per tutti gli utenti sulla Strada Statale n. 1 "Aurelia", dal km 631+400 al km 632+900, dalle ore 5 alle ore 21 del giorno 7 maggio 2024;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Codice della Strada, la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada", approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche;

RICHIAMATE, in particolare:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021, che illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 178/2020 all'art. 9, comma 1, del Codice della Strada. La norma ora prevede l'attrazione delle competenze autorizzative in materia di gare ciclistiche in capo alla Regione del luogo di partenza, fermo restando il nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice della Strada;

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio*

della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'atto prefettizio prot. n. 466 in data 04/01/2024, con cui viene delegato il Viceprefetto Vicario nella sottoscrizione dei provvedimenti in materia di circolazione;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada, almeno a partire da due ore e trenta minuti prima del passaggio della gara ciclistica agonistica denominata **“107° GIRO D'ITALIA 2024”, TAPPA N. 4 “ACQUI TERME-ANDORA** in programma il giorno 7 maggio 2024, considerando la media più veloce riportata nella cronotabella, allegata al presente provvedimento, di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade di competenza, nell'ambito del percorso compreso nella provincia di Savona fino al passaggio dell'automezzo “Fine Gara Ciclistica”.

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, l'Organizzazione deve:

- provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;
- predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che deve interessare entrambi i sensi marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio*

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona fornisce assistenza al servizio scorta della Quarta tappa, dal km 68+300 della SP 30, a cura del Comandante, supportato da due moto e un'auto a chiusura del dispositivo, nonché al dispositivo previsto per la e-bike, con ispettore responsabile anch'esso supportato da due moto e auto a chiusura.

Inoltre, lungo tutto il percorso di gara, è prevista la presenza di personale del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, con pattuglie in movimento dinamico e assistenza su punti critici. A tale proposito, il percorso di gara sarà diviso nei seguenti due quadranti, assegnati a ispettori responsabili di tratta: Valbormida "Pontevecchio – Savona" e Aurelia "Cadibona – Andora".

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato, prevedendo, altresì, la proroga del periodo di sospensione della circolazione, per il tempo strettamente necessario a garantire il ripristino della viabilità in condizioni di piena sicurezza;
- la carovana ciclistica deve essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, citato nelle premesse, e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio*

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di Polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- l'Organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia – le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo;
- la presente autorizzazione, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità all'autorizzazione citata nelle premesse, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito *internet* della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II VICEPREFETTO VICARIO
(Lazzari)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio*

- Alla Regione Piemonte
- Alla Provincia di Savona
- Alla Provincia di Imperia
- Ai Signori Sindaci dei Comuni di Piana Crixia, Dego, Cosseria, Cairo Montenotte, Carcare, Millesimo, Murialdo, Calizzano, Magliolo, Rialto, Bormida, Osiglia, Mallare, Altare, Quiliano, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
- Alla Questura di Savona
- Al Compartimento Polizia Stradale Liguria
- Al Compartimento Polizia Stradale Lombardia
- Al Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona
- Al Comando Sezione Polizia Stradale di Savona
- Alla A.S.L. 2 Savonese
- Al Servizio 118 "Savona Soccorso "
- All'ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova
- Alla Società Autostrada dei Fiori
Tronco A10 Savona-Ventimiglia
Tronco A6 Savona-Torino
- Alla Società Autostrade per l'Italia – A10 – Tronco Genova–Savona - Genova
- Al Sig. Responsabile Ciclismo RCS SPORT